

## Delibera n° 1292

Estratto del processo verbale della seduta del  
**19 settembre 2025**

**oggetto:**

L 238/2016, ART 39, COMMA 4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE RICLASSIFICAZIONI ORIZZONTALI IN INGRESSO A PINOT GRIGIO ATTO ALLA DOC "DELLE VENEZIE".

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Richiamato** il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**Visto** il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

**Richiamata** la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 il quale,

- al comma 4, stabilisce che *“le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino”*;

**Visto** il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 agosto 2023 (Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini DOC “delle Venezie” a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sulla DOC “delle Venezie”.);

**Visto** il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata “delle Venezie”, in lingua slovena “Beneških okolišev”, approvato con regolamento (UE) 13 luglio 2020, n. 2020/1064/UE (Regolamento di esecuzione della Commissione che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome “delle Venezie”/“Beneških okolišev”), modificato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2021 (Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini “delle Venezie” o “Beneških okolišev”);

**Richiamata** la delibera della Giunta regionale del 27 giugno 2025, n. 897 con cui, al punto 2, è stato stabilito che:

- a) ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Pinot grigio DOC “delle Venezie” e, ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del disciplinare di produzione:
  - a.1.) la riduzione della resa per ettaro da 18 tonnellate per ettaro a 17 tonnellate per ettaro; i superi di cui al precitato articolo 4, comma 5 sono da calcolare sulla quota di 17 tonnellate per ettaro;
  - a.2.) gli operatori che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 238/2016, intendano effettuare la scelta vendemmiale tra le denominazioni di origine che insistono sullo stesso territorio della DOC “delle Venezie”, per le produzioni da destinare a Pinot grigio DOC “delle Venezie”, sono tenuti al rispetto della resa massima di cui al punto a.1.) anche per la determinazione dei superi di produzione;
  - a.3.) le riclassificazioni ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge 238/2016, a Pinot grigio DOC “delle Venezie” delle partite di vino o mosto di Pinot grigio, già designate

con una delle denominazioni del territorio e anche di quelle destinate alla pratica del taglio ai sensi del disciplinare di produzione della DOC "Prosecco", sono ammesse nel rispetto delle seguenti condizioni:

- resa massima a DO 17 tonnellate per ettaro;
- resa uva/vino 70 per cento di cui all'articolo 5, comma 4, del disciplinare di produzione;

**Premesso** che il Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie", con la nota n. 2025/46 del 7 agosto 2025, protocollata al n. 558141 l'11 agosto 2025, ha chiesto alle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e alla Provincia autonoma di Trento, l'assunzione di un provvedimento congiunto affinché si determini, per la corrente campagna vitivinicola, la data del 30 aprile 2026 quale termine per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale a Pinot Grigio DOC Delle Venezie, nello specifico definendo che successivamente alla data del 30 aprile 2026 è possibile procedere alla riclassificazione delle partite di vino atto o certificato originariamente da altra DO esclusivamente destinate alla pratica del taglio d'annata finalizzato alla costituzione di partite di vino Pinot Grigio DOC Delle Venezie;

**Espletata** l'istruttoria da parte del Servizio Valorizzazione qualità delle produzioni ed esaminata la documentazione allegata alla domanda ed in particolare:

- l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 10 luglio 2025;
- le risultanze dell'incontro del 31 luglio 2025 con le organizzazioni di rappresentanza dei produttori della filiera;
- la relazione tecnico economica predisposta dal Consorzio a supporto della richiesta;

**Preso atto** di quanto evidenziato nella relazione tecnico economica ed in particolare l'analisi dei dati storici delle riclassificazioni a DOC "delle Venezie" dei volumi di Pinot grigio provenienti dalle altre DOC coesistenti nel territorio, che ha indicato la necessità di limitare al 30 aprile 2026, la data ultima entro la quale consentire tale pratica al fine di disporre, entro termini utili, di informazioni sui volumi di prodotto effettivamente riclassificato e conseguire pertanto una più efficace e consapevole gestione dell'offerta e di migliorare la programmazione per la vendemmia successiva;

**Dato atto** che le misure relative alla regolamentazione delle riclassificazioni in ingresso sono già state adottate con precedenti disposizioni giuntali a decorrere dalla campagna 2023/2024;

**Considerato** che, nelle intenzioni del proponente, l'iniziativa consente di sostenere il sistema vitivinicolo della denominazione DOC "delle Venezie" con l'obiettivo di raggiungere una crescita dell'offerta certificata, compatibile con le dinamiche della domanda, in funzione dell'evoluzione dei consumi;

**Ritenuto** di accogliere la proposta formulata dal Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" in quanto, nell'attuale contesto congiunturale, è finalizzata al perseguimento dell'equilibrio del mercato e alla riduzione delle giacenze;

**Sentite** le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della Regione;

**Preso atto** che la Provincia Autonoma di Trento e la Regione del Veneto stanno provvedendo all'adozione di analoga disposizione;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **DELIBERA**

- 1.** Per le motivazioni illustrate in premessa, per la campagna vitivinicola 2025-2026, il termine ultimo per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale a Pinot Grigio DOC Delle Venezie è fissato al 30 aprile 2026 e, successivamente a tale data, è possibile procedere alla riclassificazione delle partite di vino atto o certificato originariamente da altra DO esclusivamente se destinate alla pratica del taglio d'annata finalizzato alla costituzione di partite di vino Pinot Grigio DOC Delle Venezie.
- 2.** Le disposizioni di cui al punto 1 acquistano efficacia contestualmente all'adozione di analogo provvedimento da parte della Regione del Veneto e della Provincia Autonoma di Trento.
- 3.** Il presente provvedimento è trasmesso alla Regione del Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini DOC "delle Venezie" per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.
- 4.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE